

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul reclamo presentato da ASD Oikos Fossombrone avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 17.02.2021

Premesso che

- 1) In data 18.02.2021 la ASD OIKOS Fossombrone presentava reclamo avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale che aveva comminato la squalifica di un mese, dal 18.02.2021 al 18.03.2021, all'atleta Cesare Carbonari ed al tecnico Massimo Ansuini, ex art. 61 comma 5 lettera b del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2) il Giudice Sportivo Nazionale aveva comminato la sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 3 lettera o RGD in quanto entrambi i tesserati si rivolgevano al direttore dell'incontro con termini ed atteggiamenti irrispettosi;
- 3) nel reclamo ASD Oikos Fossombrone chiedeva che venissero riviste le condotte dei suoi due tesserati e quindi annullate le sanzioni;

Il reclamo della ASD Oikos Fossombrone, per quanto attiene alla posizione del tecnico Massimo Ansuini, è infondato e viene quindi rigettato.

Letto il reclamo, nel quale veniva menzionata la presenza di testimoni e di un video, la Corte fissava udienza per ascoltare parte reclamante. All'udienza, che veniva svolta da remoto in data 04/03/2021 alle ore 12,00 sulla piattaforma zoom, interveniva il sig. Massimo Ansuini, il quale ribadiva la propria versione dei fatti confermando quanto già detto nel reclamo. In sostanza che lo scambio verbale tra lui ed il direttore di gara, che aveva appena mostrato il cartellino giallo al giocatore Cesare Carbonari,

è consistito esclusivamente nella richiesta del nominativo dell'atleta da parte del direttore di gara per l'annotazione del provvedimento e nella risposta dell'Ansuini, nella quale lo stesso si limitava a fornire il nominativo del proprio giocatore.

Il sig. Ansuini, su specifica richiesta della Corte, concludeva il proprio intervento dichiarando che nessun testimone aveva assistito alla discussione tra loro due e che non v'era alcun video del fatto.

In altre parole non veniva fornita in giudizio alcuna prova da parte della società reclamante, nonostante il disposto dell'art. 2697 c.c., primo comma, che impone a chi voglia far valere un diritto in giudizio il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Allo stato, quindi, il solo verbale di incontro raffigura lo scambio verbale tra Massimo Ansuini ed il direttore di gara, nel quale il primo si rivolgeva al secondo con affermazioni e toni a dir poco irrispettosi: "poi mi dai anche il tuo che vediamo come finisci di arbitrare. A seguito di questa affermazione lo stesso veniva espulso uscendo dal terreno di gioco prendendo in mano il cellulare affermava: ora faccio una chiamata e la tua carriera è finita."

Giusta, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di inquadrare la condotta del tesserato Massimo Ansuini nella fattispecie ex art. 61 comma 3 lettera o del RGD, con conseguente sanzione ex art. 61 comma 5 lettera b.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato da ASD Oikos Fossombrone quanto alla posizione del tecnico Massimo Ansuini e conferma la squalifica dello stesso fino al 18.03.2021, come stabilito nella sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 17.02.2021.

Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 04.03.2021

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Eformente

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente Estensore